

1) Decreto Certificazione dei Crediti da Parte della PA locale

Il decreto disciplina, al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica (per ora solo cartacea), di somme dovute per **somministrazioni, forniture e appalti** da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le **forme semplificate di cessione e notificazione** del credito certificato.

- **la certificazione non pregiudica il diritto del creditore agli interessi relativi ai crediti**, come regolati dalla normativa o dalle pattuizioni contrattuali (art. 1, c.3);
- Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno **il certificato può essere emesso senza data** (art. 2, c. 2), selezionando l'opzione nel modello di cui all'Allegato 2.
Per i certificati ai quali non viene apposta specifica data (comunque entro 12 mesi dalla ricezione dell'istanza) **la tempistica dei pagamenti avviene in conformità con gli obiettivi di finanza pubblica e non si applica la compensazione** (art. 2, c. 3) di cui al DM seguente (compensazioni ex art. 28^{quater} del DPR 602/73 - comma aggiunto al DPR 602/73 dall'art. 31, comma 1bis del DL 78/2010).
- Eventuali pagamenti in favore dei creditori ai quali sia stata rilasciata la certificazione del credito potranno essere effettuati **solo previa restituzione** della certificazione precedentemente rilasciata (art. 3, c. 8).
- Le Amministrazioni curano l'attribuzione di un **numero progressivo identificativo, per ogni certificazione rilasciata** (art. 3, c. 9).
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avvalendosi di Consip S.p.A., predisporrà e metterà a disposizione **una piattaforma elettronica**, dando avviso dell'entrata in funzione della piattaforma e pubblicando le relative istruzioni tecniche sul proprio sito istituzionale. Le cessioni dei crediti certificati in modalità telematica saranno comunicate all'amministrazione ceduta attraverso la piattaforma e tale comunicazione assolverà al requisito di cui all'art. 117, cc. 2 e 3 del D. Lgs. n.163/2006, e all'obbligo di notificazione. **Non risulterà quindi più necessario l'intervento del notaio.**
- Nell'**Allegato 1 - Istanza per la Certificazione** - il Creditore non è chiamato a fornire indicazioni circa la propria intenzione di cedere o non cedere il credito, ma deve dichiarare se intende utilizzare il credito in compensazione di somme iscritte a ruolo; allo stesso tempo **con l'istanza il creditore si impegna a non attivare procedimenti in sede giurisdizionale prima nelle more di ottenimento della certificazione, e in seguito, a certificazione avvenuta, fino alla data di pagamento che sarà indicata dall'ente, o qualora non sia indicata una data di pagamento, nei 12 mesi successivi alla data di certificazione.**
- Nell'**Allegato 2 - Certificazione dei Crediti** - l'Amministrazione, effettuate le verifiche ai sensi dell'art. 48 *bis* del DPR n. 602/73 (*crediti > € 10.000,00*: art. 3, c. 4) e **riscontrata la certezza, liquidità ed esigibilità del credito alla data della certificazione**, oppure la sua **insussistenza o inesigibilità** (totale o parziale), **ENTRO 30 GIORNI** dalla data di ricezione dell'istanza, **certifica** in primo luogo **l'importo del credito**.

Il credito può essere certificato al netto della compensazione con eventuali debiti del creditore verso l'Ente.


Inoltre, a seconda della natura contabile della spesa, l'amministrazione può essere tenuta ad indicare la data di pagamento, ed in particolare nel caso dell'ente locale:

- **per le spese di natura corrente** l'ente locale è tenuto a certificare una data di pagamento **non successiva a 12 mesi dalla data dell'istanza** di certificazione
- **per le spese in conto capitale** è data facoltà all'ente di indicare una data di pagamento, e in questo caso la stessa non deve essere successiva a 12 mesi dalla data dell'istanza di certificazione, **oppure certificare che non può essere indicata la data di pagamento per incompatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno**

- Per la **firma in calce** alla certificazione, contrariamente a quanto avveniva nel precedente impianto procedurale fissato dal DM 19-5-2009 e relativi allegati, **il Decreto non individua necessariamente la figura del responsabile dell'ufficio Ragioneria** e il modello previsto dall'Allegato 2 al Decreto riporta dopo la parola "*Firma*" la dicitura: "*(con indicazione della qualifica ricoperta nell'amministrazione)*"
- **Con la certificazione l'amministrazione accetta preventivamente la cessione del credito** ai sensi dell'art. 117, c. 4, del D.Lgs 163/2006;
- Le Amministrazioni **comunicano mensilmente** alla Ragioneria Generale dello Stato e al Dipartimento del tesoro, **l'ammontare delle certificazioni rilasciate** (art. 8), "*specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso*" (non essendo un'informazione contenuta nell'istanza si tratterà forse di comunicare le notifiche di cessione o le comunicazioni di mandato irrevocabile all'incasso ricevute dall'ente in relazione ai crediti certificati).

Tale comunicazione non sarà necessaria per le certificazioni su piattaforma elettronica

Ottenuta la certificazione il creditore potrà utilizzarla per:



2) Decreto Compensazioni dei Crediti nei confronti della PA locale

- I titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono utilizzare tali crediti per il pagamento totale o parziale delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti (varie fattispecie elencate in decreto all'art. 1, cc. 1 e 2), notificati **entro il 30 aprile 2012**.
- La compensazione seguirà il seguente **iter procedurale**:
 - Il titolare del credito, **acquisita la certificazione entro 30 gg. dalla presentazione**, la presenta all'Agente della riscossione competente, per il pagamento totale o parziale delle somme. Se il pagamento riguarda solo una quota delle somme dovute, l'impresa è tenuta ad indicare all'Agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere: in caso contrario sarà l'Agente della riscossione ad operare l'estinzione in base alle priorità indicate dall'art. 31 DPR n. 602/'73;
 - L'Agente della riscossione **ritira la certificazione originale** e ne consegna copia timbrata per ricevuta al titolare del credito;
 - L'Agente della riscossione, procede, **entro i tre giorni lavorativi successivi**, a verificare la validità della certificazione mediante **richiesta all'amministrazione** debitrice con posta elettronica certificata;
 - **Entro il decimo giorno** successivo alla richiesta dell'Agente della riscossione, **L'Amministrazione debitrice** è tenuta a comunicare, con lo stesso mezzo, **l'esito della verifica** all'Agente della riscossione;
 - In caso di esito positivo della verifica, **il debito si estingue limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato** e utilizzato in compensazione e **il titolare del credito ritira l'attestazione di avvenuta compensazione presso l'Agente della riscossione**;
 - L'Agente della riscossione comunica l'avvenuta compensazione all'Ente debitore e a quello creditore entro 5 giorni (tramite pec o piattaforma elettronica);
 - E' possibile che il titolare del credito abbia scelto di **utilizzare in compensazione solo una parte del credito certificato**. In questo caso l'importo del credito utilizzato è annotato sulla copia della certificazione rilasciata dall'Agente della riscossione. Il credito residuo potrà essere utilizzato solo se la copia della certificazione è accompagnata dall'attestazione di avvenuta compensazione;
 - **L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa**. Il mancato pagamento alla scadenza comporta l'applicazione degli interessi di mora. In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali.